



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dei senatori CANGINI, GASPARRI e MALLEGGNI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 2018

Modifiche alla parte seconda della Costituzione concernenti l’elezione
e le prerogative del Presidente della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge costituzionale modifica alcuni articoli della parte seconda della Costituzione al fine di introdurre, in particolare, l'elezione del Presidente della Repubblica a suffragio universale e diretto.

Nel dettaglio:

L'articolo 1 modifica l'articolo 83 della Costituzione al fine di prevedere l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Repubblica;

L'articolo 2 modifica l'articolo 84 della Costituzione al fine di ridurre da 50 a 40 anni il limite di età per l'elezione a Presidente della Repubblica, prevedendo il *quorum* rafforzato della maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera per l'approvazione della legge per la determinazione dell'assegno e della dotazione del Presidente;

L'articolo 3 modifica l'articolo 85 della Costituzione prevedendo la durata quinquennale del mandato del Presidente della Repubblica e il limite di due mandati e disciplinando le incompatibilità e le modalità di presentazione delle candidature nonché il re-

lativo procedimento elettorale, anche mediante la previsione di apposite leggi da approvare a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera;

L'articolo 4 modifica l'articolo 86 della Costituzione, riducendo da quindici a dieci giorni il termine per l'indizione dell'elezione del nuovo Presidente della Repubblica in caso di impedimento permanente o di morte o dimissioni del precedente e inoltre prevedendo che l'elezione debba avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento;

L'articolo 5 modifica l'articolo 88 della Costituzione, al fine di introdurre una sequenza temporale in forza della quale le elezioni delle nuove Camere seguano di poco l'elezione presidenziale;

L'articolo 6, infine, attraverso la modifica dell'articolo 91 della Costituzione, disciplina il giuramento e l'assunzione delle funzioni del Presidente della Repubblica, anche nel caso di elezioni per vacanza della carica.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 83 della Costituzione)

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto».

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 84 della Costituzione)

1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 84. – Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni di età e goda dei diritti politici e civili.

L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio e attività pubblica o privata.

L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera».

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 85 della Costituzione)

1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. – Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni. Può essere rieletto una sola volta.

Il Presidente della Camera dei deputati, il novantesimo giorno precedente la scadenza del mandato del Presidente della Repubblica, indice l'elezione, che deve aver luogo non meno di venti giorni e non più di trentacinque giorni prima della scadenza.

Le candidature sono presentate da cinquecentomila elettori secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera sono adottate disposizioni idonee a prevenire ogni conflitto tra gli interessi privati di chi ricopre l'ufficio di Presidente della Repubblica e l'interesse pubblico. A tale fine, la legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di Presidente della Repubblica.

I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

È eletto il candidato che ha ottenuto la metà più uno dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia ottenuto tale maggioranza, il quattordicesimo giorno successivo si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero dei voti.

Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera è disciplinata la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione, in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati. Se l'evento si verifica nel periodo compreso tra il primo turno e il ballottaggio, il Presidente della Camera dei deputati dichiara riaperto il procedimento elettorale e indice nuovamente l'elezione per una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di riapertura.

Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera

sono adottate le norme per la disciplina del procedimento elettorale».

Art. 4.

*(Modifica dell'articolo 86 della
Costituzione)*

1. L'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 86. – Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato della Repubblica.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice entro dieci giorni l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica.

L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento».

Art. 5.

*(Modifica dell'articolo 88 della
Costituzione)*

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 88. – Il Presidente della Repubblica può, sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà nei dodici mesi successivi all'elezione delle Camere.

Se la legislatura ha termine negli ultimi sei mesi di durata del mandato del Presidente della Repubblica, la durata delle Camere è prorogata. Le elezioni delle nuove Camere si svolgono entro due mesi dall'elezione del nuovo Presidente della Repubblica».

Art. 6.

*(Modifica dell'articolo 91 della
Costituzione)*

1. L'articolo 91 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 91. – Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente in carica, prestando giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

In caso di elezioni per vacanza della carica, il Presidente della Repubblica assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali».

